

**REGOLAMENTO (CE) N. 1570/2003 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2003**

che stabilisce i quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titoli d'importazione relative al periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2004 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Polonia e l'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1307/2003 della Commissione⁽³⁾ stabilisce in che misura possano essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate nel periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2003.
- (2) Per i prodotti del settore delle carni bovine originari della Polonia e dell'Ungheria (contingente n. 09.4707), i quantitativi che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2003 di cui all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1279/98 sono stati completamente utilizzati.
- (3) Per i prodotti del settore delle carni bovine originari della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e dell'Ungheria (contingente n. 09.4774), i titoli richiesti sono stati inferiori ai quantitativi che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2003 di cui all'arti-

colo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1279/98. Occorre pertanto, conformemente al secondo comma del suddetto articolo, aggiungere i rimanenti quantitativi per tale periodo ai quantitativi disponibili per il periodo successivo, per ciascuno dei cinque paesi interessati.

- (4) Per i prodotti del settore delle carni bovine originari della Bulgaria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Polonia e dell'Ungheria, i quantitativi che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2004 debbono essere stabiliti tenendo conto dei quantitativi ancora disponibili per il periodo già trascorso, conformemente all'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1279/98.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titoli d'importazione relativi al periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2004 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 figurano nell'allegato del presente regolamento, ripartiti per paese d'origine e numero d'ordine dei contingenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 160 del 28.6.2003, pag. 44.

⁽³⁾ GU L 185 del 24.7.2003, pag. 16.